



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX  
[...] (2012) XXX draft

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all'assicurazione  
del credito all'esportazione a breve termine**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

### agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### 1. INTRODUZIONE

1. Le sovvenzioni all'esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori rivali di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell'osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi intra-UE e per le esportazioni al di fuori dell'UE. Per evitare che il sostegno concesso dagli Stati membri all'assicurazione del credito all'esportazione falsi la concorrenza, ne va chiarita la valutazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
2. La Commissione si è avvalsa del suo potere di regolamentazione degli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per affrontare l'esistenza o la minaccia di distorsioni della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all'interno e all'esterno dell'Unione), ma anche tra assicuratori del credito all'esportazione che operano nell'UE. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell'intervento statale nella sua comunicazione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine<sup>1</sup> (la "comunicazione del 1997"). Tale comunicazione, con validità quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d'applicazione prorogato nel 2001<sup>2</sup>, 2004<sup>3</sup>, 2005<sup>4</sup> e 2010<sup>5</sup>. Attualmente è d'applicazione fino al 31 dicembre 2012.
3. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, risulta opportuno rivedere la politica della Commissione in questo settore.
4. Scopo della presente comunicazione è evitare che gli aiuti di Stato falsino la concorrenza fra gli assicuratori del credito all'esportazione privati e pubblici, o che beneficino del sostegno pubblico, e creare eque condizioni di concorrenza fra gli esportatori.

---

<sup>1</sup> GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

<sup>2</sup> GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

<sup>3</sup> GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.

<sup>4</sup> GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

<sup>5</sup> GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.

5. La presente comunicazione serve a fornire agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l'interpretazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e la loro applicazione all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Il presente testo dovrebbe rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e dovrebbe garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine esso stabilisce una serie di condizioni da soddisfare quando gli assicuratori del credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia intendono inserirsi sul mercato dell'assicurazione del credito a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.
6. I rischi in linea di principio non assicurabili sul mercato non rientrano nel campo d'applicazione della presente comunicazione, che non interesserà di conseguenza l'assicurazione del credito all'esportazione con una durata del rischio di due anni o più, poiché tale rischio è attualmente considerato non assicurabile sul mercato.
7. La sezione 2 riguarda l'ambito d'applicazione della comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l'assicurazione del credito all'esportazione per i rischi assicurabili sul mercato. Infine, la sezione 4 prevede alcune eccezioni nell'ambito della definizione di "rischi assicurabili sul mercato" e specifica le condizioni per un intervento statale nell'assicurazione di tali rischi oggetto delle eccezioni.

## **2. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEFINIZIONI**

### **2.1. Campo d'applicazione**

8. La presente comunicazione si applica all'assicurazione del credito all'esportazione con una durata del rischio inferiore ai due anni.

### **2.2. Definizioni**

9. Ai fini della presente comunicazione si applicano le seguenti definizioni:

“coassicurazione”: la percentuale di ciascuna perdita assicurata che non è indennizzata dall'assicuratore e che è a carico dell'assicurato o di un altro assicuratore;

“durata del credito”: il periodo di tempo che l'esportatore assicurato concede all'acquirente per pagare i beni consegnati;

“rischi commerciali”: rischi che includono, in particolare,

- il rifiuto immotivato del debitore di adempiere il contratto, cioè la decisione arbitraria di un debitore non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione senza un motivo legittimo;
- il rifiuto arbitrario del debitore non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo;
- l'insolvenza del debitore non pubblico o del suo garante;

- l’inadempimento protratto, cioè l’inesecuzione da parte del debitore non pubblico o di un garante di un’obbligazione pecuniaria derivante dal contratto;

“assicurazione del credito all’esportazione”: un prodotto assicurativo col quale l’assicuratore si assume il rischio commerciale e/o politico, quale definito nella presente comunicazione, di inadempimento protratto, insolvenza o fallimento dell’acquirente in un’operazione commerciale;

“periodo di fabbricazione”: il periodo che intercorre fra la data di un’ordinazione e la consegna o la spedizione dei beni;

“rischi assicurabili sul mercato”: rischi commerciali e politici con una durata massima inferiore a due anni, inerenti a debitori (pubblici e non pubblici) in paesi in cui vi sia una capacità privata sufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili. Tali paesi sono elencati nell’allegato della presente comunicazione. Tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;

“rischi politici”: essi includono, in particolare,

- il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un’operazione o non adempino in tempo agli obblighi di pagamento;
- un rischio che va al di là delle competenze di un singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità;
- il rischio che un paese impedisca la realizzazione di un’operazione;
- il rischio che un paese continui ad essere inadempiente per quanto riguarda il trasferimento, nel paese dell’assicurato, di somme pagate da acquirenti stabiliti nel suo territorio;

“durata del rischio”: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;

“copertura di rischio unica”: copertura per tutte le vendite a un debitore o per un unico contratto con un debitore;

“copertura complementare”: copertura addizionale oltre un limite di credito stabilito da un altro assicuratore.

### **3. APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE**

#### **3.1. Principi generali**

10. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”
11. Quando l’assicurazione del credito all’esportazione è fornita da assicuratori che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia, sono implicate risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori e/o agli esportatori un

vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti in appresso servono a fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

### **3.2. Aiuti a favore degli assicuratori**

12. Può configurarsi un aiuto di Stato quando gli assicuratori del credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori privati. Tali vantaggi possono rivestire varie forme e possono includere, ad esempio:

- (a) garanzie de iure o de facto dello Stato per i finanziamenti e le perdite;
- (b) esenzione dall'obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi derivanti dall'esclusione delle attività di assicurazione del credito all'esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato ai sensi della direttiva 73/239/CEE<sup>6</sup>;
- (c) sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);
- (d) erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato;
- (e) servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l'accesso e il ricorso all'infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettono il valore di mercato, e
- (f) riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero disponibili sul mercato privato.

### **3.3. Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all'esportazione**

13. I sopramenzionati vantaggi per gli assicuratori rispetto ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi intra-UE di servizi e si traducono, inoltre, in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Questo altera le condizioni di concorrenza tra le imprese degli Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi intra-UE indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni intra- o extra-UE<sup>7</sup>. Quando gli assicuratori del

---

<sup>6</sup> Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

<sup>7</sup> Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, *Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee*, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni intracomunitarie, ma anche gli aiuti alle esportazioni extracomunitarie possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del

credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia godono di tali vantaggi rispetto agli assicuratori privati è necessario definire le condizioni a cui possono operare per garantire che non beneficino di aiuti di Stato. Ciò richiede che non assicurino rischi assicurabili sul mercato.

14. I vantaggi per gli assicuratori possono inoltre, almeno in parte, passare anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all'esportazione per i rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggono nessun vantaggio indebito.

#### **4. CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE PER I RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO**

##### **4.1. Principi generali**

15. Come sopra indicato, quando gli assicuratori del credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia godono dei vantaggi finanziari di cui al punto 12 rispetto agli assicuratori privati, essi non possono assicurare rischi assicurabili sul mercato. Qualora intendano farlo va accertato che in tal caso non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi, in primo luogo, detenere fondi propri per un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia) e prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di compensazione), e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 73/239/CEE. Devono inoltre, come minimo, tenere un'amministrazione e una contabilità separate per la copertura, per conto o con la garanzia dello Stato, dei rischi assicurabili e di quelli non assicurabili sul mercato, al fine di dimostrare di non ricevere aiuti di Stato per l'assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall'assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CE del Consiglio<sup>8</sup>.
16. Le controllate di organismi di assicurazione del credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia non possono beneficiare di aiuti di Stato per l'assicurazione di rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 12.
17. Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all'esportazione mediante partecipazione a convenzioni di riassicurazione del settore privato relative a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono poter dimostrare che il regime adottato non comporta aiuti di Stato ai sensi del punto 12(lettera f).

---

credito all'esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

<sup>8</sup> Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sui conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

## **4.2. Eccezioni alla definizione di rischi assicurabili sul mercato**

18. Fatta salva la definizione di rischi “assicurabili sul mercato”, i rischi commerciali e politici inerenti a debitori stabiliti nei paesi elencati nell'allegato sono considerati non assicurabili nelle seguenti situazioni:
- (a) se la Commissione, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di togliere temporaneamente uno o più paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, poiché la capacità del mercato dell'assicurazione privata nei paesi interessati non basta a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili;
  - (b) se la Commissione, sulla base della notifica di uno Stato membro, decide che i rischi sostenuti dalle piccole e medie imprese rientranti nella rilevante definizione dell'UE<sup>9</sup> e che registrano un fatturato totale annuo all'esportazione non superiore a 2 milioni di euro sono temporaneamente non assicurabili nello Stato membro interessato;
  - (c) se la Commissione, sulla base della notifica di uno Stato membro, decide che la copertura di rischio unica con una durata del credito fra i 181 giorni e i due anni è temporaneamente non assicurabile nello Stato membro interessato;
  - (d) se la Commissione, sulla base della notifica di uno Stato membro, decide che a causa di altri fattori, legati in particolare alle condizioni di offerta dell'assicurazione del credito all'esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili nello Stato membro interessato.
19. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato di cui al punto 18 possono essere coperti da assicuratori del credito all'esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.

## **4.3. Condizioni per la fornitura di copertura per i rischi assicurabili sul mercato oggetto dell'eccezione**

### *4.3.1. Qualità della copertura*

20. La qualità della copertura offerta dagli assicuratori del credito all'esportazione che operano per conto dello Stato o con la sua garanzia deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, compreso l'inadempimento protratto. I rischi specificati al punto 18, lettere b) e c), valutati e rifiutati dagli assicuratori privati nell'ambito delle polizze basate sul fatturato totale perché non economicamente giustificati, non possono essere coperti. La percentuale massima di copertura deve essere del 90% per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro deve essere di un minimo di 90 giorni.

---

<sup>9</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

#### 4.3.2. *Principi di assicurazione*

21. Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile a regimi sostenuti dallo Stato. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti e gli esportatori devono avere un'esperienza positiva in termini di attività commerciali e/o di pagamenti. Gli acquirenti devono avere un attestato dei sinistri vergine, la loro probabilità di inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni e/o esterni.

#### 4.3.3. *Tariffazione adeguata*

22. L'assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all'esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l'esclusione degli assicuratori privati, i tassi medi di premio nell'ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere fissati a un livello più elevato rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l'eliminazione graduale dell'intervento statale, poiché l'applicazione di premi più elevati assicurerà il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno loro e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.

23. La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio minimo<sup>10</sup> (premio "safe-harbour") per la categoria di rischio interessata figurante nella tabella in appresso. Il premio "safe-harbour" si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il caso in questione.

<b>Categoria di rischio<sup>11</sup></b>	<b>Premio di rischio annuale<sup>12</sup> (% del volume assicurato)</b>
<b>Eccellente<sup>13</sup></b>	[0,2% — 0,4%]
<b>Buono<sup>14</sup></b>	[0,5% — 0,9%]
<b>Soddisfacente<sup>15</sup></b>	[1,2% — 2,3%]

<sup>10</sup> Per quanto riguarda la categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio "safe-harbour" è stato fissato secondo gli spread dei *credit default swap* a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor, Moody's e Fitch) per gli ultimi cinque anni (2007–11), presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine del [40%].

<sup>11</sup> Le categorie di rischio sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

<sup>12</sup> Il premio "safe harbour" per un contratto d'assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il range.

<sup>13</sup> La categoria di rischio "Eccellente" include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.

<sup>14</sup> La categoria di rischio "Buono" include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.



<b>Debole</b> <sup>16</sup>	[2,5% — 4,5%]
<b>Pessimo</b> <sup>17</sup>	Nessun premio “safe harbour” previsto

24. Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata se il premio applicato è superiore almeno del [20%] al premio per la copertura originaria.
25. È opportuno aggiungere al premio di rischio dei diritti amministrativi, pari come minimo allo [0,2% – 0,5%] del volume assicurato, che devono essere applicati indipendentemente dalla durata del contratto.

#### 4.3.4. *Trasparenza e relazioni*

26. Gli Stati membri devono pubblicare i regimi predisposti per i rischi di cui al punto 18 sui siti web degli assicuratori del credito all’esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia, specificando tutte le condizioni applicabili.
27. Per il 30 [giugno] dell’anno che segue l’intervento, gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni sui rischi di cui al punto 18 coperti da assicuratori del credito all’esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia.
28. La relazione deve contenere informazioni sull’uso del regime, e in particolare sul volume totale dei limiti di credito accordati, sul volume delle operazioni assicurato, sui premi applicati, sui sinistri registrati e pagati e sugli importi recuperati.

## 5. ASPETTI PROCEDURALI

### 5.1. Principi generali

29. I rischi di cui al punto 18, lettera a), possono essere coperti da assicuratori del credito all’esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione.
30. I rischi di cui al punto 18, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori del credito all’esportazione che agiscono per conto dello Stato o con la sua garanzia, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione.

---

<sup>15</sup> La categoria di rischio “Soddisfacente” include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.

<sup>16</sup> La categoria di rischio “Debole” include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.

<sup>17</sup> La categoria di rischio “Pessimo” include i rischi equivalenti a CCC e inferiori nei rating del credito di Standard & Poor e in linea di principio non dovrebbe essere coperta.

31. L'inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non significa che l'assicurazione o il regime d'assicurazione del credito all'esportazione siano automaticamente vietati. Se gli Stati membri intendono modificare una delle condizioni, o se hanno dubbi sul fatto che un'assicurazione o un regime d'assicurazione del credito all'esportazione previsti soddisfino o meno le condizioni di cui alla presente comunicazione, devono notificarlo alla Commissione.
32. L'analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non incide sulla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato.

## **5.2. Modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato**

33. Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità privata giustifichi l'eliminazione temporanea di un paese dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 18, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti indicatori:
  - (a) contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, il ritiro di un grosso assicuratore internazionale da uno specifico mercato, una diminuzione sensibile (come minimo fra il [20 e il 30%]) degli importi totali assicurati e un calo significativo (come minimo fra il [20 e il 30%]) della percentuale d'accettazione per un dato mercato su un periodo di 12 mesi, constatati in uno Stato membro;
  - (b) deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di 12 mesi, ad esempio ripetuti declassamenti su un periodo di 12 mesi da parte delle agenzie di rating indipendenti, e un forte aumento degli spread CDS rispetto al valore medio del gruppo di paesi rappresentanti il 25% dei paesi figuranti in cima all'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato;
  - (c) deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento delle insolvenze nel paese importatore su un periodo di 12 mesi.
34. La Commissione può rivedere l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di cinque Stati membri o d'ufficio quando la capacità di mercato diventa insufficiente a coprire i rischi economicamente giustificabili. Deve ottenere i dati rilevanti dagli assicuratori privati del credito all'esportazione e dagli Stati membri.
35. Nel proporre modifiche all'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione deve consultare gli Stati membri, gli assicuratori privati e le parti interessate. Il periodo di consultazione non deve generalmente oltrepassare 15 giorni lavorativi. Gli Stati membri devono essere informati per iscritto della decisione della Commissione.
36. L'elenco modificato dei paesi con rischi assicurabili sul mercato deve restare valido per un periodo non inferiore ai 12 mesi. Le polizze d'assicurazione sottoscritte durante tale periodo devono restare valide per un massimo di 90 giorni dopo la data di scadenza dell'elenco modificato. Tre mesi prima della scadenza dell'elenco

modificato, la Commissione può decidere di prorogarne la validità se la capacità di mercato, come specificato al punto 33, è sempre insufficiente.

37. La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, rivedere gli indicatori per la modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. Può inoltre decidere il metodo di modifica dell'elenco.

### **5.3. Notifica delle eccezioni di cui al punto 18, lettere b) e c)**

38. Nei casi specificati al punto 18, lettere b) e c), gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione suggeriscono che vi sia una carenza del mercato e che quei rischi siano quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente che l'assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. L'intervento dello Stato dovrebbe essere consentito solo per i rischi che il mercato non potrebbe coprire in altro modo.

39. Per tali ragioni, quando uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 18, lettere b) o c), deve dimostrare nella notifica di aver contattato due grossi assicuratori del paese e di aver dato loro la possibilità di mostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è disponibile nel paese. Se gli assicuratori interessati non forniscono dati, o allo Stato membro o direttamente alla Commissione, entro 30 giorni dalla richiesta dello Stato membro, sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire, la Commissione considererà i rischi non assicurabili sul mercato.

### **5.4. Notifica negli altri casi**

40. Per i casi specificati al punto 18, lettera d), lo Stato membro interessato deve dimostrare che la copertura non è disponibile per gli esportatori del paese a causa di una perturbazione nell'offerta sul mercato dell'assicurazione privata, in particolare del ritiro di un grosso assicuratore del paese, di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri.

## **6. DATA D'APPLICAZIONE E DURATA**

41. La presente comunicazione entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è valida fino al 31 dicembre 2018.

**ALLEGATO**

**ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO**

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea

Australia

Canada

Islanda

Giappone

Nuova Zelanda

Norvegia

Svizzera

Stati Uniti d'America